

===== Allegato "B" al n. 15787 di Racc. =====

===== **STATUTO** =====

===== Art. 1 =====

===== **DENOMINAZIONE** =====

E' costituita l'Associazione denominata: Solidarietà e Cooperazione - "CIPSI" - (Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale), di seguito CIPSI. =====

===== Art. 2 =====

===== **SEDE** =====

L'Associazione ha sede legale in Milano, Via Bordighera n. 6. L'Associazione può costituire sedi secondarie ed uffici in Italia e all'estero. =====

===== Art. 3 =====

===== **FINALITA'** =====

L'Associazione non ha scopo di lucro. =====
Il CIPSI è un'associazione di coordinamento e di servizio fra organismi di solidarietà e cooperazione internazionale, intendendo per tali quegli organismi del settore privato (enti morali, istituti, associazioni, comitati, fondazioni, ecc.), che per Statuto perseguono obiettivi di solidarietà e cooperazione internazionale e che attuano, senza finalità di lucro, programmi di promozione sociale ed umana nei diversi settori di intervento. =====


In particolare l'Associazione si propone di: =====

- a) coordinare gli interventi delle singole associazioni aderenti; =====
- b) salvaguardare il patrimonio ideale di partecipazione popolare degli aderenti nell'ambito della solidarietà e della cooperazione internazionale; =====
- c) costituire un "forum" consultivo di scambi di idee e di esperienze, per favorire una cultura di solidarietà, al fine di migliorare la qualità degli interventi; =====
- d) promuovere relazioni ed iniziative tra i popoli, anche nell'ottica del sostegno alle aggregazioni sociali localmente esistenti; =====
- e) realizzare e gestire direttamente programmi di solidarietà e cooperazione, promozione sociale, formazione, culturali e informazione; ==
- f) fungere da interlocutore nei confronti delle istituzioni nazionali ed internazionali ed, in particolare, del Ministero Affari Esteri, dell'Unione Europea e delle agenzie multilaterali, per esigenze di comune interesse;
- g) favorire e sostenere, con programmi ed iniziative di formazione, di solidarietà e di interscambio, il rafforzamento dei gruppi di base e dei loro coordinamenti. =====
- h) Fornire servizi inerenti le finalità anzidette alle associazioni aderenti e a terzi. =====

===== Art. 4 =====

===== **SOCI** =====

Solidarietà e Cooperazione CIPSI è costituita da Soci ed Amici. =====
Sono Soci ed Amici del CIPSI le associazioni, gli enti, gli istituti, le fondazioni, i comitati che per statuto perseguono obiettivi di solidarietà e di cooperazione con i Popoli in stato di bisogno e di diffusione di una



nuova cultura della solidarietà e della cooperazione, in possesso dei seguenti requisiti: =====

- a) essere regolarmente costituiti secondo la legge vigente. =====
- b) non perseguire scopi di lucro e non essere collegati in alcun modo agli interessi di imprese commerciali ed industriali o di partiti politici, ed avere piena autonomia giuridica gestionale ed amministrativa; =====
- c) perseguire per Statuto obiettivi di cooperazione e solidarietà internazionale, avendone esperienza organizzativa ed operativa; =====
- d) avere una struttura democratica ed una base associativa ampiamente partecipata e prevedere forme di autofinanziamento per lo svolgimento delle finalità di cooperazione e di solidarietà. =====

L'accettazione dei Soci è di competenza dell'Assemblea, che delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti. =====

Le domande di ammissione all'Associazione devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione e devono contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi previsti dal presente Statuto. ===

L'Accettazione degli Amici è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea. Gli Amici partecipano a tutta la vita associativa con solo parere consultivo. Essi possono candidare loro rappresentanti al Consiglio di Amministrazione, ma non votare per la loro elezione. Non è ammessa la partecipazione temporanea =====

===== Art. 5 =====

===== DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI =====

Gli Organismi Soci ed Amici partecipano all'attività dell'Associazione e ne godono dei servizi da questa attivati per il perseguimento delle finalità previste dallo Statuto. =====

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per i Soci e gli Amici, di osservare lo Statuto e le delibere degli organi dell'Associazione. =====

Le quote annuali di Associazione per i Soci ed il contributo annuale forfettario per gli Amici, determinate dall'Assemblea in sede di approvazione annuale del Bilancio preventivo, devono essere integralmente versate all'Associazione entro tre mesi dalla delibera Assembleare che ne fissa l'importo. Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili. =====

Gli Organismi Soci come quelli Amici, partecipano all'attività dell'Associazione, rappresentati dal proprio Presidente o da un membro del proprio Consiglio di Amministrazione all'uopo delegato dal Presidente stesso. =====

Il Presidente o il Delegato degli Organismi Soci ed Amici, partecipano all'Assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali dell'Associazione. =====

In caso di impossibilità sopravvenuta del rappresentante designato, il Socio può provvedere alla sua sostituzione designando un membro del proprio Consiglio di Amministrazione e dandone tempestiva informazione all'Associazione. =====

La rinuncia e/o la revoca del mandato conferito al rappresentante dell'Organismo Socio, comporta la decadenza del rappresentante stesso dal diritto di partecipare all'Assemblea dell'Associazione. =====

===== Art. 6 =====

===== DECADENZA E RECESSO =====

I Soci che non partecipano ad almeno tre Assemblee consecutive dell'Associazione, senza giusta causa, possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea. I Soci e gli Amici che non versano le quote ed i contributi associativi per un esercizio, senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea. I Soci e gli Amici possono inoltre, essere dichiarati decaduti dall'Assemblea per perdita dei requisiti previsti dal presente Statuto. =====

Recesso =====

Ogni Socio può recedere dall'Associazione, inviando apposita comunicazione scritta al presidente del Consiglio di Amministrazione il quale provvederà a darne comunicazione all'Assemblea. Il recesso avrà effetto a far data dall'esercizio successivo a quello in cui lo stesso viene comunicato. =====

===== Art. 7 =====

===== ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE =====

Sono organi dell'Associazione: =====

- l'Assemblea dei Soci; =====
- il Consiglio di Amministrazione; =====
- il Presidente dell'Associazione; =====
- il Collegio dei Revisori dei Conti. =====

===== Art. 8 =====

===== ASSEMBLEA =====

L'Assemblea è costituita dai Soci in regola con il versamento delle quote e dei contributi annuali. L'Assemblea è sovrana e delibera sulle materie di seguito indicate, oltre a quelle espressamente riservate per legge alla sua competenza. =====

Ogni Socio può partecipare all'Assemblea con più delegati, ma ha diritto ad un solo voto, espresso dal proprio Presidente o da un suo delegato. == Partecipano alle Assemblee gli Amici CIPSI con solo parere consultivo, non deliberativo. =====

Assemblea Ordinaria =====

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno e delibera i seguenti argomenti: =====

- a) approvare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione ed i suoi indirizzi "politici - culturali"; =====
- b) approvare le relazioni consuntive del Consiglio di Amministrazione;
- c) approvare l'eventuale regolamento dell'Assemblea e le relative modifiche; =====
- d) approvare il programma operativo proposto dal Consiglio; =====
- e) fissare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; ==
- f) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione; =====
- g) approvare il Bilancio preventivo e consuntivo; =====
- h) stabilire i criteri per la copertura delle spese di gestione e fissare l'ammontare delle quote associative e dei contributi da richiedere annualmente ai Soci; =====



i) deliberare acquisti e vendita immobili; =====
Per la validità dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. In ogni caso, le delibere sono prese a maggioranza dei Soci presenti. =====

L'Assemblea, chiamata ad approvare il bilancio, deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno e, comunque, deve procedere alla relativa approvazione entro il 30 giugno di ogni anno. =====

L'Assemblea straordinaria =====

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti: =====

- modifiche statutarie; =====

- scioglimento, trasformazione e messa in liquidazione dell'Associazione.

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea per le modifiche statutarie, in prima convocazione, sono necessari la partecipazione ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. =====

In seconda convocazione, è necessaria la presenza della metà dei ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci. =====

Convocazione =====

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su propria iniziativa o allorché ne facciano richiesta almeno due terzi dei Soci. =====

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche via mail, da spedirsi almeno 15 giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora di convocazione. =====

Ad ogni Assemblea, ordinaria e straordinaria, la partecipazione dei Soci ed Amici, avviene per mezzo del proprio Presidente o di un proprio Consigliere appositamente delegato dal Presidente suddetto. =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice presidente. =====

Colui che presiede l'Assemblea ha il compito di constatare il diritto di intervento e la regolarità delle presenze per la valida costituzione dell'Assemblea stessa. =====

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'associazione, che ne curerà la conservazione. =====

===== Art. 9 =====

===== CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

Composizione =====

Il Consiglio di Amministrazione è composto normalmente da tre fino a un massimo di nove membri scelti dall'Assemblea ordinaria tra le persone proposte dai Soci. =====

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, in aggiunta ai membri eletti dall'Assemblea, altri esperti, i quali dotati di potere consultivo, avranno la facoltà di formulare nuove proposte da sottoporre al Consiglio stesso. =====

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere in ogni momento revocati per giusta causa dall'Assemblea dei Soci. =====

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed il Vice Presidente, da scegliersi entrambi nel Consiglio stesso. =====

Compiti =====

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea per legge e per Statuto. =====

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a: =====

a) garantire l'esecuzione delle linee programmatiche e degli indirizzi politici approvati dall'Assemblea; =====

b) approvare e presentare annualmente in Assemblea la relazione consuntiva sulla attività svolta, congiuntamente al Bilancio d'esercizio; =

c) esaminare le richieste degli aderenti al CIPSI da sottoporre all'Assemblea; =====

d) sottoporre all'Assemblea, per l'adozione delle relative delibere, i casi di decadenza dei Soci, previsti dallo Statuto; =====

e) procedere all'assunzione del personale; =====

f) costituire, allorché ne riscontri la necessità, Comitati di lavoro, Commissioni e Consorzi per studiare, gestire, supervisionare specifici progetti ed iniziative di educazione allo sviluppo, attribuendo agli stessi specifici mandati scritti operativi e gestionali; =====

g) provvedere al coordinamento politico ed alla vigilanza sugli indirizzi adottati dai Comitati di lavoro, dalle Commissioni e dai Consorzi indicati al precedente punto f). =====

Convocazioni e riunioni =====

Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi almeno quattro volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene faccia richiesta uno dei consiglieri. =====

Le convocazioni devono essere fatte dal Presidente o in caso di assenza dal Vice Presidente. =====


Le convocazioni del Consiglio, salvo casi di urgenza non prevedibili, devono essere fatte con anticipo minimo di sette giorni, a mezzo comunicazione scritta, anche via mail. L'ordine del giorno, se non compreso nella convocazione, dovrà pervenire comunque al domicilio dei Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione. =====

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo presiederà il Consigliere più anziano di età. =====

Le decisioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica. =====

Delle riunioni e delle singole deliberazioni viene redatto processo verbale a cura di un segretario nominato dal Presidente. =====

Il Consiglio di Amministrazione, per l'esecuzione delle proprie delibere, può nominare un Direttore Generale o designare uno o più Consiglieri



Delegati, attribuendo a ciascuno incarichi specifici. =====
Il Direttore Generale potrà partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto. =====

===== Art. 10 =====

===== PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE =====

Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e svolge le seguenti funzioni: =====

- a) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, in sede negoziale e giudiziale, disgiuntamente con il Vice Presidente; =====
- b) convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione; ==
- c) presiede il Consiglio di Amministrazione; =====
- d) esercita in via d'urgenza i poteri del Consiglio di Amministrazione, convocandolo tempestivamente per riferire sulle decisioni assunte e per ottenere la relativa ratifica. =====

La rappresentanza legale dell'Associazione è assunta disgiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente. =====

===== Art. 11 =====

===== COMITATI, COMMISSIONI E CONSORZI =====

I Comitati di lavoro, le Commissioni ed i Consorzi, istituiti dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalla lettera f) dell'articolo 8, svolgono attività di studio, gestione e supervisione di specifici progetti ed iniziative di educazione allo sviluppo, in conformità con gli specifici mandati operativi e gestionali attribuiti dal Consiglio di Amministrazione. =====

Ciascun Comitato, Commissione e Consorzio sarà presieduto da un coordinatore, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, il quale sarà responsabile della osservanza e dell'attuazione del mandato ricevuto, nel rispetto delle linee dell'Associazione. =====

===== Art. 12 - =====

===== CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO =====

1 - La certificazione del Bilancio è effettuata da un Revisore dei Conti, o Studio, esterni all'associazione - nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. =====

2 - Il Revisore o studio, dovranno certificare annualmente il Bilancio consuntivo dell'associazione e provvedere alle audit delle attività richieste dai singoli donors. La certificazione accompagnerà il Bilancio consuntivo e sarà distribuita ai soci e a tutte le istituzioni esterne. =====

3 - Il Revisore o studio può essere invitato alle riunioni di Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. =====

4 - Il mandato avrà la durata del consiglio di amministrazione e potrà essere rinnovato. =====

===== Art. 13 =====

===== ESERCIZIO FINANZIARIO E RISORSE FINANZIARIE =====

L'esercizio finanziario corrisponde con l'anno solare. =====

Il Bilancio preventivo di ciascun esercizio, elaborato dal Consiglio di Amministrazione viene presentato per l'approvazione all'Assemblea dei So-

ci. =====
A conclusione di ciascun esercizio e non oltre il 30 giugno di ogni anno,
il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assem-
blea, il bilancio consuntivo. =====

Le spese dell'Associazione sono coperte mediante: =====
- entrate derivanti da attività proprie dell'Associazione; =====
- quote associative e contributi versati dai Soci; =====
- contributi pubblici e privati. =====

Ogni eventuale avanzo di gestione a chiusura dell'esercizio finanziario
deve essere destinato a favore delle attività istituzionali previste
all'art. 3. Nessun provento di attività o quote, in nessun caso, potrà es-
sere distribuito agli associati, anche in forme indirette. =====

===== Art. 14 =====
===== PATRIMONIO =====

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: =====

- a) dai conferimenti effettuati dai Soci fondatori; =====
- b) dai contributi di ammissione e dai contributi straordinari dei Soci
appositamente destinati dall'Assemblea ad incrementare il patrimonio;
- c) da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni di persone fisiche o
Enti, pubblici e privati; =====
- d) dai proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'Associazione, se
non diversamente destinati dall'Assemblea che approva il bilancio an-
nuale; =====
- e) da ogni altro bene che pervenga all'Associazione e che concorra
ad incrementare il patrimonio, secondo le determinazioni assunte
dall'Assemblea. =====

===== Art. 15 =====
===== CARICHE SOCIALI =====

Le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborso delle spese sostenute dai
componenti degli organi associativi che ne abbiano fornito apposita do-
cumentazione. =====

Ai Consiglieri che abbiano ricevuto specifici incarichi per lo svolgimento
di attività che richiedano l'espletamento di prestazioni continuative,
con significativo impiego di tempo, il Consiglio attribuirà un emolumen-
to adeguato all'attività prestata, oltre al rimborso delle spese. =====

===== Art. 16 =====
===== MODIFICHE STATUTARIE =====


Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea straordinaria
dei Soci con le maggioranze previste dall'articolo 8. =====

Le proposte di variazione dello Statuto devono pervenire ai Soci al più
tardi quattro settimane prima dell'Assemblea convocata per l'adozione
delle relative delibere. =====

===== Art. 17 =====
===== DURATA =====

La durata della presente Associazione è illimitata. =====

===== Art. 18 =====
===== SCIOGLIMENTO =====



L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio di Amministrazione, con un voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei Soci. =====

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'attività, l'eventuale patrimonio dell'Associazione, risultante dalla liquidazione, sarà devoluto ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalle norme vigenti. =====

===== **Art. 19** =====

===== **NORME DI RINVIO** =====

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto si applicano le norme delle leggi vigenti. =====

Letto, confermato e sottoscritto. =====

GUIDO BARBERA =====

MAURIZIO OLIVARES Notaio Sigillo =====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Milano, li 23 SET 2013
.....

